CAMERA DEI DEPUTATI

N. 670

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALBARELLO, MAZZALI, SCHIAVETTI, CORONA ACHILLE, FERRI, LUZZATTO, MINASI, VENTURINI, PREZIOSI COSTANTINO, MANCINI, BOGONI, BENSI, FABBRI, CONCAS, MOGLIACCI, RICCA, BERTOLDI, BETTOLI, PIGNI, ANDERLINI, BALLARDINI, CASTAGNO, JACOMETTI

Presentata il 5 dicembre 1958

Disciplina delle informazioni politiche e legislative alla Radio e alla Televisione

ONOREVOLI COLLEGHI! — in ogni casa si trova ormai un apparecchio radio e la televisione ha raggiunto le più sperdute località della Penisola. Il numero dei teleabbonati infatti, sta per raggiungere il milione mentre i radioabbonati sono oltre 7 milioni. I cittadini che pagano il canone radiofonico o televisivo hanno diritto ad essere informati con larghezza ed obiettività sui vari orientamenti politici e legislativi esistenti in Parlamento e nel Paese. Attualmente, esistendo il monopolio della radio e della televisione le trasmissioni sono spesso unilaterali e gli atteggiamenti dei vari Partiti sono riferiti con distorsioni ed omissioni che offendono il diritto dei cittadini e degli utenti ad essere obbiettivamente ed imparzialmente informati. Gli strumenti tradizionali della informazione e della propaganda politica, il giornale, il comizio, il manifesto hanno già trovato delle norme giuridiche che ne garantiscono e ne disciplinano l'uso. La legge 4 aprile 1956, n. 272, ha già provato la sua utilità nella pratica applicazione in periodo elettorale. Ci riserviamo di presentare una apposita proposta di legge per disciplinare anche l'uso della radio e della televisione in periodo elettorale. Lo scopo della presente proposta è però un altro, quello di disciplinare l'uso della radio e della televisione in periodo normale. Mentre in periodo elettorale dovrà essere concesso l'uso dei nuovi strumenti di informazione a tutte le liste concorrenti, pare a noi che in periodo normale ci si debba necessariamente riferire ai partiti che hanno una rappresentanza nei due rami del Parlamento e più precisamente ai gruppi regolarmente costituiti che dei partiti assumono la rappresentanza ufficiale e riconosciuta. Abbiamo pensato di attribuire ai gruppi misti della Camera e del Senato dei tempi maggiori al fine di permettere anche ai piccoli partiti e movimenti che li compongono di far sentire le loro opinioni con sufficiente larghezza.

Onorevoli colleghi, siamo stati indotti alla presentazione della presente proposta di legge dalla dimostrata insufficienza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 aprile 1947, n. 428, sulle norme di vigilanza e controllo sulle radiodiffusioni

e dalla legge 23 agosto 1949, n. 681, con le sue disposizioni concernenti la Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni.

I presentatori della presente proposta di legge sono del parere che l'articolo 21 della Costituzione che dice che « tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione » richieda espressamente che ai partiti politici che rappresentano in Parlamento la volontà dei cittadini elettori sia garantito il diritto di far conoscere i loro orientamenti anche attraverso la radio e la televisione. Poichè esiste di fatto un monopolio della radio e della televisione non può certamente perpetuarsi l'uso invalso per il quale sono i funzionari della R.A.I. a riassumere gli orientamenti dei vari partiti sulle diverse questioni il più delle volte senza alcuna obbiettività e veridicità aggiungendo quasi sempre commenti che tendono non ad informare l'opinione pubblica, ma a distorcere il senso delle cose e a dare un quadro della situazione politica deformato ad uso di una sola parte politica.

L'articolo 49 della Costituzione italiana poi nel sancire che « tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale » non delega certamente ad altri la rappresentanza dei partiti politici, ma attribuisce agli stessi una rilevanza tipica nell'ordinamento giuridico che deve riflettersi necessariamente nella facoltà che è data ai partiti di concorrere alla formazione della pubblica opinione.

Nei limiti e alla stregua dell'articolo 49 non è concepibile la determinazione della politica nazionale (nella fattispecie con particolare riguardo alla informazione radiofonica e televisiva) ad opera e da parte di un solo partito politico, in quanto il « concorso » qualifica pluralisticamente il soggetto normativo « i partiti » e l'attività ad essi deferita. La determinazione della politica nazionale, secondo l'articolo 49 non solo è svolta concretamente, ma « deve » essere svolta dai partiti politici; e deve essere, il risultato della loro azione. Non consentire quindi ai partiti politici l'uso della radio e della televisione o peggio distorcere il reale senso della loro azione per portar acqua al mulino di una parte ben determinata viola la lettera e lo spirito della nostra Costituzione. Abbiamo esposto, onorevoli colleghi, i motivi di ordine costituzionale giuridico e pratico che ci hanno indotto a proporre norme per l'uso e la disciplina della informazione politica e legislativa alla radio e alla televisione. Siamo in ciò confortati anche dall'esempio che ci viene da altre nazioni. In Gran Bretagna, ad esempio i microfoni e le telecamere della « British Broadcasting Corporation » (B. B. C.) sono posti, infatti a disposizione dei partiti politici per un certo numero di trasmissioni fissato di comune accordo tra l'Ente radiofonico, il Governo e la Opposizione. Questi *Party Political Broadcasts* per il periodo dal 1° aprile 1953 al marzo 1954, ad esempio, furono sedici e cioè sei radiofoniche e due televisive per il partito conservatore, cinque radiofoniche e due televisive per il partito laburista ed infine una contemporanea radiofonica e televisiva per il partito liberale. Tralasciamo di riferire sugli accordi per l'uso dei microfoni e delle telecamere in periodo elettorale perché, come abbiamo già detto, ci riserviamo di presentare sull'argomento altro progetto di legge. Norme ed accordi simili esistono nella Germania Federale ed in Francia ed è tempo che la materia abbia a trovare la sua regolamentazione anche nel nostro Paese. Nel nuovo ordinamento da noi proposto, oltre alle normali attribuzioni, si riserva alla Commissione di vigilanza l'incarico di risolvere i conflitti che dovessero sorgere sugli orari, sulla correttezza delle trasmissioni e si demanda alla Commissione stessa il compito di tenere i contatti con l'Ente radiofonico e televisivo e con i vari gruppi rappresentati nei due rami del Parlamento. Confidiamo, onorevoli colleghi, che la presente proposta abbia ad essere favorevolmente accolta e che si giunga ad una rapida approvazione in modo da fare un passo decisivo innanzi nel garantire a tutti i cittadini una informazione obiettiva, completa, moderna e soprattutto imparziale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ad ogni Gruppo parlamentare regolarmente costituito alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, allo scopo di tenere informata l'opinione pubblica sui vari orientamenti politici e legislativi esistenti, è assegnato un tempo di trasmissione di quindici minuti, una volta al mese, da usufruirsi dieci minuti sulla rete nazionale delle trasmissioni radiofoniche e cinque sulla rete televisiva. La designazione degli oratori – anche non parlamentari – è riservata alla Presidenza di ogni Gruppo.

ART. 2.

Ai due Gruppi misti della Camera e del Senato saranno assegnati quindici minuti per le trasmissioni radiofoniche e dieci per la trasmissione televisiva. Le Presidenze dei due Gruppi misti provvederanno a dividere il tempo concesso fra i Partiti o raggruppamenti che confluiscono nei Gruppi stessi.

ART. 3.

Le trasmissioni sia radiofoniche che televisive saranno effettuate dalle ore 13 alle ore 14 e dalle ore 21 alle ore 22.

La Direzione della R. A. I.-T. V. comunicherà con sette giorni di anticipo i giorni e gli orari disponibili alla Presidenza della Commissione parlamentare di vigilanza sulle radioteletrasmissioni che stabilirà i turni dei vari Gruppi mediante sorteggio.

ART. 4.

La Commissione parlamentare di vigilanza sulle radioteletrasmissioni vigilerà sulla imparziale ed esatta applicazione della presente legge.